

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA RICHIESTA DI NULLA OSTA ALL'INGRESSO DI TRADUTTORI-INTERPRETI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 27, LETT. d), DEL D. LEG.VO 286/98, COME MODIFICATO DALLA L. 189/02 (Art. 40, comma 7, D.P.R. 394/99 come modificato da D.P.R. 334/04)**

- 1) La richiesta può essere presentata allo Sportello Unico scegliendo, in alternativa, tra quello della:
  - provincia di residenza del datore di lavoro;
  - provincia della sede legale dell'impresa;
  - provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa.
  
- 2) Datore di lavoro: Sezione I - indicare negli appositi spazi la denominazione della ditta e la sede di esercizio dell'attività; se società o ente, indicare la rispettiva denominazione sociale e la sede legale. Sezione II – riportare i dati personali del datore di lavoro persona fisica ovvero del legale rappresentante della società od ente, specificando il codice fiscale del rappresentante legale.  
La richiesta può essere inoltrata da un datore di lavoro italiano (o comunitario), ovvero da un datore di lavoro straniero regolarmente soggiornante in Italia.
  
- 3) Inserire nell'apposita casella i seguenti codici:
  - **L** per stato libero
  - **C** per coniugato/a
  - **V** per vedovo/a
  - **D** per divorziato/a
  - **S** per separato/a.
  
- 4) Inserire nell'apposita casella i seguenti codici:
  - **M** per maschio
  - **F** per femmina.
  
- 5) Riportare il codice che figura nell'allegata tabella “Codici stato”.
  
- 6) Barrare la casella riferita alla cittadinanza italiana oppure quella riferita ad altra cittadinanza e compilare il relativo spazio.
  
- 7) Il documento di identità ovvero il permesso/carta di soggiorno in corso di validità dovranno essere esibiti, da parte del datore di lavoro, al momento della convocazione presso il competente Sportello Unico, ai fini del rilascio del NULLA OSTA e della sottoscrizione del contratto di soggiorno proposto.

- 8)** I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere:
- documento di viaggio per apolidi
  - documento di viaggio per rifugiati
  - titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini)
  - lasciapassare delle Nazioni Unite
  - documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO.
- 9)** Il passaporto (o altro documento equivalente) in corso di validità dovrà essere esibito, da parte del lavoratore straniero al competente Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno da effettuare entro 8 giorni dall’ingresso.
- 10)** Dovrà essere prodotto il titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati rispettivamente da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dell’organo straniero al rilascio dei predetti documenti, dall’Ambasciata/Consolato competente.
- 11)** Indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato.
- 12)** Indicare il livello e la categoria di inquadramento, secondo il contratto di lavoro applicato.
- 13)** Indicare la mansione a cui sarà adibito il lavoratore, individuata tra quelle contenute nell’elenco corrispondente al livello e categoria di inquadramento contrattuale
- 14)** Il rapporto di lavoro non può superare la durata massima di due anni.
- 15)** Indicare l’orario di lavoro settimanale; in caso di tempo pieno apporre la sigla TP.
- 16)** L’indicazione della località di impiego del lavoratore necessita ai fini dell’individuazione dello Sportello Unico provinciale competente al rilascio del nulla osta. Nell’ipotesi in cui il lavoratore sarà impiegato presso una pluralità di sedi di lavoro, indicare la sede ove si svolgerà l’attività prevalente.
- 17)** Il datore di lavoro si impegna ad indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore, rispondente ai requisiti previsti dalla legge – “alloggio che rientri nei

parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica” – certificata dal Comune o dall’ASL.

Il lavoratore all’atto della presentazione presso lo Sportello Unico dopo l’ingresso in Italia presenterà la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativi, nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio.

Il documento attestante la sussistenza dei parametri d’idoneità dell’alloggio deve essere presentato all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno.

- 18)** Indicare le modalità alloggiative specificando se l’abitazione è in uso a titolo gratuito o in locazione.
- 19)** Il datore di lavoro ha facoltà di rivalersi delle spese eventualmente sostenute per la messa a disposizione dell’alloggio trattenendo, dalla retribuzione mensile, una somma massima pari ad un terzo del suo importo netto.
- 20)** Il datore di lavoro deve comunicare, entro 5 giorni dall’evento, allo Sportello Unico - pena l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 22, co. 7 del T.U. come modificato dalla legge 189/02 - la data d’inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.
- 21)** Indicare l’organico in forza nell’unità operativa ove si svolgerà l’attività lavorativa.
- 22)** Indicare i dati risultanti dall’ultima dichiarazione fiscale presentata.
- 23)** Il datore di lavoro deve indicare se intende avvalersi o meno dello Sportello Unico per l’invio del nulla osta al competente Consolato italiano nel Paese di residenza del lavoratore.
- 24)** Apporre marca da bollo da € 11,00 ovvero riportare gli estremi del versamento sul conto corrente postale n° 8003 intestato a Concessioni governative per l’assolvimento dell’imposta di bollo.